

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/1978 - ANNO 2024

Tra

L'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, con sede in Pordenone, via Vecchia Ceramica, 1, CF e P. IVA **01772890933** di seguito nominata "ASFO", legalmente rappresentata dal dottor Giuseppe Tonutti, nella qualità di Direttore Generale, a ciò autorizzato con **decreto n. 267 del 03.04.2024**, in proprio e in nome e per conto delle Aziende del SSR,

e

Studio di Fisioterapia e Riabilitazione Busetto & Pontel srl, con Sede Legale in Via Molinari n. 23 a Pordenone (PN), CF e P. IVA **01767580937**, rappresentata dal dott. Roberto Busetto, qui di seguito chiamata "Busetto & Pontel srl", si conviene quanto

ATTESO

- che le Aziende Sanitarie sono tenute ad assicurare direttamente o per il tramite di erogatori convenzionati e/o accreditati, le prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle riabilitative, contenute entro i livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, secondo gli indirizzi della programmazione e delle disposizioni regionali;
- che gli artt. 8 bis, ter, quater e quinquies del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche prevede che la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali definiscano accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
- che con DPCM 12 gennaio 2017 sono stati definiti e aggiornati i Livelli Essenziali di Assistenza, ivi compresi quelli relativi alla riabilitazione e all'assistenza protesica;
- che il DPR Reg FVG n. 151 dd. 26.07.2016 che ha approvato il Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali;
- che ai sensi dell'art. 34, comma 2 della LR 22/2019: "Gli accordi contrattuali di cui al comma 1 sono finalizzati: a) al contenimento dei tempi di attesa; b) all'integrazione dell'attività di ricovero; c) a supportare il sistema pubblico di assistenza in aree territoriali di difficile sostenibilità";
- che ai sensi dell'art. 65, comma 1 della LR 22/2019: "Gli accordi contrattuali regionali con le organizzazioni rappresentative delle strutture private e gli accordi aziendali con le strutture accreditate sono definiti in coerenza con la programmazione regionale che determina il fabbisogno e le risorse sulla base di requisiti e valutazioni di comparazione della qualità e dei costi";
- che ai sensi dell'art. 8, comma 4 della LR FVG 23/2021: "Gli enti del Servizio sanitario regionale territorialmente competenti stipulano gli accordi contrattuali con gli enti gestori pubblici e privati di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani non autosufficienti accreditati, sulla base del regolamento di cui al comma 6".

CONSIDERATO

- che le prestazioni sanitarie di cui all'art. 26 legge 833/1978 dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali dipendenti da qualunque causa ed erogate, nelle forme ambulatoriale, domiciliare, semiresidenziale e residenziale, sono comprese entro i livelli essenziali di assistenza;
- che la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità ha provveduto, con Decreto n. 1613/GRFVG del 28.04.2022 con scadenza 04.02.2025, a rinnovare l'accreditamento a pieno titolo

della struttura sanitaria Studio di Fisioterapia e Riabilitazione Busetto & Pontel srl nella branca specialistica di Riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali per il setting assistenziale ambulatoriale (prestazioni erogabili in forma individuale o a piccoli gruppi, anche a domicilio e in sede extramurale, in base alle previsioni del D.P.Reg. n. 151 del 26.07.2016).

PRESO ATTO

degli obiettivi di salute, delle competenze e delle azioni, entro i livelli essenziali di assistenza, rinvenibili nei seguenti atti di programmazione sanitaria regionale:

- DGR n. 712 del 9 marzo 2001 «Legge 833/78, art. 26. Adeguamento rette per prestazioni di riabilitazione e approvazione linee guida - Regole d'accesso e controllo per l'attività di riabilitazione ospedaliera ed extraospedaliera»;
- DGR n. 606 del 23 marzo 2005 «Approvazione del Piano Regionale della Riabilitazione»;
- DGR 465 del 11 marzo 2010 «LR 23/2004 art. 8 - approvazione definitiva del piano sanitario e sociosanitario regionale 2010 - 2012»;
- LR 17 dicembre 2018, n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale";
- LR 12 dicembre 2019, n. 22 "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006";
- DGR n. 237 del 10.02.2023 "Adeguamento delle tariffe delle prestazioni erogate dalle strutture residenziali di assistenza territoriale" dove si delibera, tra le altre, l'adeguamento delle tariffe relative alle prestazioni di Riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, a decorrere dal 01.01.2023;
- DGR n. 48 del 19.01.2024 ad oggetto "LR 22/2019. Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2024. Approvazione definitiva." nelle quali la Regione ha definito le risorse da destinare alle attività di riabilitazione estensiva ex art. 26 L. 833/1978 per l'anno 2024 nell'ammontare complessivo a livello regionale di euro 14.450.184,00 riservandosi altresì la ripartizione di ulteriori euro 4.000.000,00 per l'adeguamento delle tariffe delle prestazioni di riabilitazione funzionale ex art. 26, RSA e Hospice.
- E' stato inoltre assegnato ad ASFO per l'esercizio 2024 il "Finanziamento per attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali" di euro 300.000,00 ad integrazione dei budget destinati al finanziamento degli accordi contrattuali valevoli per il 2024 per la remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture sanitarie operanti nella riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.

PREMESSO

che esiste un reciproco interesse ed una comune volontà, nei confronti degli utenti residenti nel territorio dell'ASFO di:

- garantire una risposta precoce in riferimento alla domanda;
- sviluppare una risposta integrata ai bisogni di salute;
- favorire l'appropriatezza riabilitativa anche attraverso l'adozione di protocolli diagnostico - terapeutico - riabilitativi;
- promuovere livelli equi di offerta attraverso risposte assistenziali/riabilitative coerenti al bisogno;
- garantire la continuità terapeutico/riabilitativa assistenziale e l'integrazione socio-sanitaria;
- ridurre eventuali criticità nelle liste /tempi di attesa;
- che i Responsabili della gestione della convenzione e degli atti conseguenti sono i Direttori di Distretto, per le prestazioni relative agli utenti residenti nei rispettivi territori di pertinenza, con il coordinamento del Direttore del Dipartimento di Assistenza Territoriale (DAT);

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra indicate, per l'erogazione di prestazioni riabilitative a favore di minori e di adulti invalidi, accolti ai sensi dell'art. 26 della legge 833/1978, con le modalità previste della DGR 712/2001, convengono quanto segue:

Art. 1 - Impegno delle risorse riabilitative

1. Busetto & Pontel srl, in ragione della capacità operativa di cui al provvedimento di accreditamento, come in premessa riportato, si impegna a:

- soddisfare la domanda di soggetti utenti che richiedono interventi precoci e/o che esprimono bisogni riabilitativi complessi;
- orientare prioritariamente le risorse riabilitative verso interventi di riabilitazione nei confronti di utenti che hanno indici predittivi di recupero piuttosto che obiettivi di mantenimento dei livelli funzionali;
- promuovere, attraverso la leva organizzativa e la rivisitazione eventuale dei percorsi clinico-riabilitativi, a parità di budget, una riduzione dei tempi di attesa dell'utenza stessa, in modo da garantire la presa in carico e l'avvio della prestazione di riabilitazione in base ai criteri di autorizzazione condivisi con ASFO;
- concorrere all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda sanitaria, orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e locale e agli effettivi bisogni dei cittadini, in applicazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 Costituzione.

Art. 2 - Accesso dei soggetti e presa in carico riabilitativa

1. La presente convenzione ha ad oggetto le prestazioni riabilitative che richiedono un intervento personalizzato, interdisciplinare ed articolato da erogare a favore di soggetti utenti affetti da disabilità fisiche e sensoriali, dipendenti da qualunque causa, in regime ambulatoriale (prestazioni erogabili in forma individuale o a piccoli gruppi, anche a domicilio e in sede extramurale, in base alle previsioni del D.P.Reg. n. 151 del 26.7.2016).

2. Ai fini della procedura di accesso alla struttura accreditata di Busetto & Pontel srl, con particolare riguardo alla prescrizione, proroga e variazione del piano personalizzato di intervento riabilitativo, dell'autorizzazione nonché della procedura di dimissione e di validazione e controllo, si rinvia integralmente a quanto previsto dalla DGR 712/2001 "Legge 833/1978, art. 26. Adeguamento rette per prestazioni di riabilitazione e approvazione linee guida - Regole d'accesso e controllo per l'attività di riabilitazione ospedaliera ed extra-ospedaliera".

Art. 3 - Prescrizione di protesi ed ausili

1. La prescrizione di protesi/ausili a favore di soggetti in carico riabilitativo presso i Presidi di Busetto & Pontel srl, residenti nel territorio di competenza di ASFO, su prescrizione degli specialisti di Busetto & Pontel srl, deve avvenire in conformità a quanto previsto dagli articoli 17, 18 e 19 del DPCM 12 gennaio 2017 nonché dagli allegati 5 e 12 allo stesso, dalle DGR. n. 712 del 9 marzo 2001, n. 2190 del 13 dicembre 2012 e n. 65 del 2018.

2. La prescrizione e il collaudo di dispositivi protesici e ausili da parte degli specialisti di Busetto & Pontel srl riguardano esclusivamente gli assistiti in carico riabilitativo a Busetto & Pontel srl e, facendo parte del Piano Personalizzato di Intervento, non possono essere tariffati a parte.

Art. 4 - Continuità delle cure

1. Busetto & Pontel srl rappresenta un'opportunità riabilitativa nella rete dei servizi territoriali, in particolare nei confronti degli utenti con gravi disabilità, pertanto la continuità delle cure, nonché l'accesso o la dimissione, rappresentano tappe fondamentali nel percorso di cura dell'utenza.

2. Per gli assistiti con bisogni riabilitativi complessi, ovvero con rischio di disabilità a carattere permanente, a seguito della presa in carico da parte di Busetto & Pontel srl - mediante le procedure di cui al precedente art. 2 - e previa tempestiva segnalazione da parte di Busetto & Pontel srl stessa, verrà convocata dal Distretto competente l'Unità di Valutazione Distrettuale

(UVD), per la definizione di un progetto integrato, sulla base delle previsioni della DGR n. 712 del 9 marzo 2001.

3. Sono inoltre previste UVD di verifica nel corso del progetto integrato, per l'eventuale presa in carico da parte dei servizi territoriali.

4. Il Piano Personalizzato d'Intervento deve contenere la definizione quali-quantitativa delle prestazioni che saranno erogate e la loro frequenza. Al termine del percorso riabilitativo deve essere redatta in forma sintetica l'analisi dei risultati conseguiti a fronte degli obiettivi inizialmente definiti.

5. Le parti si impegnano, in caso di necessità, ad assicurare la partecipazione a un tavolo di confronto per lo scambio e la condivisione delle informazioni al fine di favorire progetti personalizzati e l'accompagnamento degli utenti nella fase di dimissione.

Art. 5 - Controlli

1. Controlli sull'attività e sulle prestazioni verranno svolti dai Distretti e dal Nucleo di Controllo Aziendale, ricostituito con Decreto n. 299 del 06.04.2022 e integrato con Decreto n. 722 del 15.09.2022, al fine di garantire la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie in applicazione della DGR n. 1321 del 11 luglio 2014.

Art. 6 – Modalità di erogazione delle prestazioni extramurali e domiciliari

1. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni in forma extramurale e domiciliare si precisa che le stesse possono essere erogate solo a fronte di Prescrizioni e/o Piani riabilitativi redatti dagli Specialisti Fisiatri di ASFO e/o dalle equipe distrettuali di cure primarie all'interno del Piano Assistenziale Individuale (PAI/PRI) o, nel caso di minori, dall'equipe di Neuropsichiatria Infantile e Adolescenza di ASFO.

Art. 7 - Condizioni per l'erogazione delle prestazioni sanitarie

1. Busetto & Pontel srl si impegna a garantire alti livelli di qualità e sicurezza delle prestazioni, con particolare riferimento all'appropriatezza, alla congruità tecnologica, alla modalità in refertazione ed a mantenere tutti i requisiti tecnologici, organizzativi, generali e specifici di autorizzazione e di accreditamento, relativi alle prestazioni oggetto della presente convenzione.

2. Busetto & Pontel srl si impegna a mantenere per i propri dipendenti l'applicazione del CCNL di categoria e degli obblighi da esso derivanti per tutta la durata della convenzione.

3. Busetto & Pontel srl garantisce che l'attività oggetto della presente convenzione verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità.

4. Busetto & Pontel srl garantisce di far partecipare il proprio personale alle attività formative al fine di:

- garantire una risposta precoce in riferimento alla domanda;
- sviluppare una risposta integrata ai bisogni di salute;
- favorire l'appropriatezza riabilitativa anche attraverso l'adozione di protocolli diagnostico – terapeutici - riabilitativi condivisi;
- promuovere livelli equi di offerta attraverso risposte assistenziali/riabilitative coerenti al bisogno;
- garantire la continuità terapeutico/riabilitativa assistenziale.

5. Busetto & Pontel srl può prendere visione dell'offerta formativa di ASFO, sia nella pagina web della formazione di ASFO:

https://asfo.sanita.fvg.it/it/schede/provider_ecm_fvg_asfo/003_piano_formazione.html

ricercando in calendario eventi, sia consultando la bacheca del TOM di ASFO alla pagina web:

https://formazione-asfo.sanita.fvg.it/tom_fvg_asfo/bacheca.html

Art. 8 - Tetto di spesa complessivo

1. Viene fissato in 162.800,00 euro (centosessantaduemilaottocento/00 euro) il tetto annuo di spesa complessivo per l'attività di riabilitazione extra-ospedaliera ex art. 26 L. n. 833/1978, rivalutato ai

sensi della DGR 237/2023 citata in premessa, con la precisazione che nel tetto summenzionato rientrano anche:

- il trattamento da linfedema sulla base della relativa progettualità specifica elaborata dalla Direzione Sanitaria di ASFO,
- 1.821,00 euro a valere sul finanziamento per le “Finalizzazioni extra-fondo”, per specifiche attività di interesse regionale, individuate nella DGR n. 48/2024.

2. I volumi massimi di attività per il 2024 relativi ai rapporti fra la struttura privata in oggetto e le altre Aziende del SSR della Regione Aut. Friuli Venezia Giulia vengono determinati in base alle indicazioni delle rispettive Aziende Sanitarie. Le autorizzazioni alla diagnosi e al trattamento, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, di soggetti residenti nel territorio di altre Aziende Sanitarie della Regione, affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali che abbisognino di prestazioni sanitarie di riabilitazione dirette al recupero funzionale e sociale, verranno tempestivamente rilasciate dalle Aziende del SSR competenti, su richiesta di Busetto & Pontel srl, alle condizioni e ai termini dettati dalla DGR n. 712/2001. I relativi pagamenti verranno effettuati da ASFO, previa tempestiva autorizzazione delle Aziende del SSR competenti, nel rigoroso rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002. Le Aziende del SSR si impegnano, a loro volta, a rifondere tempestivamente ASFO.

3. Le eventuali variazioni dell'importo fissato per le prestazioni sanitarie di cui all'art. 26 l. 833/1978 potranno derivare esclusivamente da variazioni delle tariffe da parte della Regione ovvero da richieste ulteriori da parte delle Aziende del SSR.

Art. 9 - Saldo delle competenze

1. Busetto & Pontel srl prende atto che il tetto definito all'art. 8 rappresenta il limite massimo di impegno per ASFO, salvo quanto previsto dal comma 3 dello stesso art. 8.

Art. 10 - Flussi informativi

1. Busetto & Pontel srl si impegna a rispettare tutti gli adempimenti e le scadenze temporali relative alle rilevazioni di carattere statistico-informativo richieste dalla Regione FVG e da ASFO, secondo la normativa vigente e nell'ambito della reciproca collaborazione.

Alla luce della necessità di disporre dei rendiconti delle prestazioni rese ai fini del controllo, previsto dalla vigente normativa, sulla relativa regolarità, appropriatezza e correttezza e ai fini di predisporre il piano controlli da parte del Nucleo Aziendale Controlli sulle Prestazioni Sanitarie, si richiede quanto segue:

- Busetto & Pontel srl si impegna a rispettare la seguente procedura di verifica e pagamento fornendo ad ASFO, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun mese, i rendiconti mensili previsti contenenti i dati personali degli assistiti in carico riabilitativo, gli estremi dell'autorizzazione, la prima diagnosi, il periodo di riferimento, il numero di presenze/prestazioni corredato da eventuali note e dal registro firme di presenza degli utenti o genitori/tutori/Amministratori di Sostegno o loro delegati;

- ASFO si impegna a provvedere alla verifica dei rendiconti mensili entro trenta giorni dal loro ricevimento e al pagamento entro sessanta giorni dalla verifica positiva.

2. Le parti convengono che attraverso rendiconti mensili si rendono possibili verifiche più sollecite dei dati di attività a implementazione delle modalità previste dalla reportistica di ASFO:

- a partire dal 01.01.2024, per i Controlli sull'erogazione delle attività svolte, ASFO richiederà a Busetto e Ponte srl la compilazione di un tracciato standard da redigere mensilmente nei singoli campi previsti, valido anche ai fini della fatturazione. Entro il 5 di ogni mese, a partire dal 5 gennaio 2024, il tracciato (in formato criptato), sarà inviato da parte di ASFO precompilato con gli utenti aventi autorizzazioni in corso all'ultima data del mese precedente. Entro e non oltre il giorno 15 del

me, lo stesso dovrà essere compilato e inviato da parte di Busetto & Pontel srl a mezzo PEC (in formato criptato), al seguente indirizzo: asfo.protgen@certsanita.fvg.it per le opportune verifiche.

Art. 11 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata dal 01.01.2024 al 31.12.2024 e potrà essere modificata o integrata in qualsiasi momento, previo accordo delle parti, qualora dovessero intervenire innovazioni normative in materia o modifiche organizzative delle parti.
2. Previa espressione di volontà delle parti stesse, la convenzione potrà essere rinnovata alla naturale scadenza. Nelle more del rinnovo, la convenzione rimane efficace in regime di *prorogatio* per i primi quattro mesi del 2025 e comunque non oltre un mese dalla trasmissione da parte di ASFO della proposta contrattuale per l'anno 2025.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, qualora una delle parti intenda recedere dalla convenzione dovrà provvedere, mediante posta elettronica certificata, a darne disdetta formale che avrà effetto dopo due mesi dall'avvenuta comunicazione.
4. La presente convenzione sarà adeguata agli eventuali ulteriori provvedimenti regionali in materia, qualora dovessero intervenire nel periodo di vigenza della stessa.

Art. 12 - Trattamento dati personali

1. Le parti si impegnano ad osservare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018).
2. Le parti convengono che ASFO, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali degli utenti, provvederà, con separato atto, alla nomina della Struttura quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 13 - Inadempienze

1. Busetto & Pontel srl provvede a segnalare tempestivamente all'Azienda ogni circostanza che possa ostacolare un regolare svolgimento delle attività oggetto della convenzione.
2. Busetto & Pontel srl comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto della presente convenzione; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza.
3. Eventuali inadempimenti da parte di Busetto & Pontel srl devono essere contestate da ASFO per iscritto e con la fissazione di un termine perché le stesse siano rimosse, pena il recesso dalla convenzione; trascorso inutilmente il termine concesso, ASFO potrà avviare la procedura di recesso.
4. Indipendentemente da quanto previsto al comma 1, ASFO ha la facoltà di recesso immediato dalla presente convenzione in presenza di cambiamenti di gestione della struttura o significative variazioni degli elementi, di cui alle premesse della presente convenzione, che incidano in maniera grave sulla capacità della struttura di svolgere le sue funzioni in maniera adeguata.

Art. 14 - Incedibilità dell'accordo e cessione dei crediti

1. Busetto & Pontel srl si impegna ad eseguire direttamente le prestazioni della presente convenzione, pertanto la stessa non può essere ceduta in tutto o in parte.
2. La successione nella titolarità della convenzione può avvenire solo a seguito di trasferimento della titolarità dell'autorizzazione e dell'accreditamento, alle condizioni previste dai provvedimenti regionali per i suddetti istituti.
3. Le parti concordano di escludere la cedibilità dei crediti derivanti dalla presente convenzione ai sensi dell'art. 1260, comma 2 c.c.

Art. 15 – Copertura assicurativa

1. Busetto & Pontel srl provvede a garantire idonea copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi e RCO per l'attività prestata in esecuzione della presente convenzione.
2. ASFO è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dalla esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione.

Art. 16 - Controversie

1. Eventuali controversie in ordine all'esecuzione della presente convenzione sono di competenza del giudice ordinario, il Foro competente in via esclusiva è quello di Pordenone.

Art. 17 – Registrazione. Spese

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2, del DPR n. 131 dd. 26.04.1986 e ss.mm.ii (Tariffa Parte Seconda – art. I lett. b) e le spese sono a carico della parte che la richiede. La presente convenzione è redatta in unico originale sottoscritto con firma digitale. L'imposta di bollo è a carico della Struttura. Verrà assolta in modo virtuale dall'Azienda e rimborsata dalla Struttura.

Letto, firmato e sottoscritto a Pordenone il

il Direttore Generale
Azienda Sanitaria Friuli Occidentale
Dott. Giuseppe Tonutti

il Rappresentante di Studio di Fisioterapia e
Riabilitazione Busetto & Pontel srl
dott. Roberto Busetto

.....

.....

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si confermano per iscritto le disposizioni degli articoli 8, 9, 11 e 13.

il Rappresentante di Studio di Fisioterapia e
Riabilitazione Busetto & Pontel srl
dott. Roberto Busetto

.....

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Fornitori/operatori economici
(ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)

Spett.le fornitore operatore economico, fra i dati che Lei conferisce in occasione della partecipazione alle procedure per l'affidamento, instaurazione ed esecuzione di rapporti pre-contrattuali e/o contrattuali e/o di presentazione di offerte nell'ambito di procedure, preventivi, ordini, fatture, vi sono anche quelli personali del Suo legale rappresentante *pro tempore* e dei Suoi collaboratori.

Tali dati personali sono trattati dall'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale attraverso personale autorizzato ad eseguire operazioni di trattamento, sia in formato elettronico che cartaceo, nel pieno rispetto del segreto professionale e d'ufficio e dei principi di liceità, sicurezza, correttezza, riservatezza, trasparenza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio: un eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di procedere all'instaurazione del contratto o dell'accordo ed agli adempimenti richiesti.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, con sede a Pordenone in Via della Vecchia Ceramica n. 1.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali può essere contattato all'indirizzo e-mail:
privacy@asfo.sanita.fvg.it

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

L'Azienda tratta i dati personali dei Suoi collaboratori per perseguire finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione e gestione di rapporti pre-contrattuali e contrattuali, alla gestione di offerte, preventivi, ordini o fatture per prestazioni di servizi, anche professionali e qualificati, in conformità ed entro i limiti della vigente normativa sull'attività contrattuale e contabile della pubblica amministrazione, e per l'adempimento dei relativi obblighi di legge.

BASE GIURIDICA

La base giuridica del trattamento dei dati personali è l'esecuzione di misure pre-contrattuali e contrattuali e l'adempimento dei conseguenti obblighi legali.

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI

L'Azienda ASFO può comunicare i dati personali oggetto di trattamento, nei soli casi previsti dalla legge, a soggetti pubblici che agiscono come Titolari autonomi (a titolo esemplificativo: autorità giudiziaria, istituti previdenziali, assistenziali e di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Regione Friuli Venezia Giulia, Ministeri) ed a soggetti privati appositamente delegati, nominati Responsabili del trattamento (a titolo esemplificativo: compagnie di assicurazione, gestori e manutentori di piattaforme informatiche, società di consulenza e controllo).

PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali sono trattati da ASFO per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e conservati in modo sicuro per il tempo previsto dalla legge, tenuto conto anche di quanto previsto dal Piano di conservazione della documentazione aziendale (cd. massimario di scarto) a tutela del patrimonio documentale.

ESERCIZIO DEI DIRITTI

L'Interessato, qualora ritenga che i Suoi dati personali siano trattati in violazione di legge, ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali e può comunque in ogni momento, presentando istanza all'indirizzo privacy@asfo.sanita.fvg.it, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali, opporsi al loro trattamento o chiederne la rettifica se inesatti, l'integrazione se incompleti e, nei casi stabiliti dalla legge, la limitazione o la cancellazione.

Il Titolare del trattamento dei dati personali
L'ASFO di Pordenone